



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

UFFICIO DEL SINDACO
Tel. 3346141213

Pec: protocollo@pec.comunelongi.it

ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 14 Aprile 2020

OGGETTO: Proroga Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 avente per oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19" pubblicato sulla G.U.R.I. n.45 del 23-2-2020);

Visto il DPCM del 4 marzo 2020 recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM dell'8 Marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 9 Marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020 e nn°3 e 4 del 08.03.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-1, sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n°5 del 12 marzo 2020, adottata dal Presidente della Regione Siciliana, con la quale è stato recepito il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visti i Decreti n° 118 del 16.3.2020 e n°122 del 18.3.2020 adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute, con i quali sono state adottate nuove misure afferenti la mobilità per la Sicilia nell'ambito del trasporto marittimo, del trasporto aereo, dei servizi automobilistici interregionali e del trasporto ferroviario; Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto della nota dell'ANCI Sicilia del 17.3.2020, relativa alla proposta di misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020);

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Presidente della Regione Siciliana, con le quali sono state adottate Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020 . Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 16 del 11.04.2020 del Presidente della Regione Sicilia all'art. 2 con la quale si confermano, fino al 3 maggio 2020, l'efficacia delle disposizioni delle Ordinanze contingibili e urgenti n° 5 del 13 marzo 2020, n°7 del 20 marzo 2020 (con la sola esclusione dell'articolo 3, comma 5, già abrogato), n°10 del 23 marzo 2020 e dell'articolo 3 della Ordinanza contingibile e urgente n°14 del 3 aprile 2020;

Tenuto conto che, in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza, continua altresì ad operare, fino al termine dello stato di emergenza, per come dichiarato dal Governo nazionale, il "Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19" già istituito con ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 26 febbraio 2020;

Vista L'ordinanza Sindacale N° 10 del 24.03.2020, anticipata con nota prot. 1928 del 23 Marzo 2020 ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza N. 5 del 13.03.2020 e, successivamente, trasmessa definitivamente al Presidente della Regione Sicilia con nota prot. 1948 del 24 Marzo 2020;

Considerata la necessità di prorogare le misure da adottare nell'ambito del territorio Comunale, Nazionale, Regionale, disposte con i vari decreti e ordinanze sopracitati, al fine di uniformare l'esercizio di attività commerciali e di trasporto pubblico locale, nonché ulteriori adempimenti in materia di igiene e sanità sul territorio Comunale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia sul territorio nazionale;

Considerato che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;

Attesa la necessità e l'urgenza di impartire disposizioni organizzative per l'attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale in virtù ed esecuzione dei citati provvedimenti statali e regionali;

Visto l'articolo 50 comma 5 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n.48/1991;

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 in questo territorio comunale

ORDINA

Di prorogare il rispetto delle misure di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché delle Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sicilia e Sindacali (superiormente tutti riportati), e quanto qui di seguito ribadito e disposto:

1. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. Con il supporto del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile e unità lavorative comunali, verrà garantito, per tutti i bisognosi, un servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci.
2. E' vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale e la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco. Sarà operata la chiusura delle Villette Comunali di "Via Vittorio Veneto" e quella adiacente al "Campetto Plurimo", nonché di tutti i Plessi Comunali adibiti ad attività sportive.
3. Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione e, naturalmente, muniti di quanto necessario a poter effettuare i previsti accorgimenti igienico/sanitari.
4. E' inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni.
5. E' disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.
6. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.
7. Nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato.
8. Chiunque, dalla data del 14 marzo 2020, abbia fatto o faccia ingresso sul territorio comunale Longese, proveniente

da comuni ubicati fuori della Sicilia, o da comuni del territorio Regionale dove sono stati accertati casi di infezione da coronavirus 19 ha l'obbligo di:

- a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, dare comunicazione immediata al comune, al proprio Medico di Medicina Generale e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente;
 - b) di permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio o altra abitazione adottando tutte le misure previste espressamente per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale.
9. I soggetti in isolamento non possono ricevere visite; sarà cura della protezione civile comunale, mediante consegna a domicilio, per esigenze e beni di prima necessità. E' ammesso soltanto l'accesso al sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio.
 10. divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporti pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
 11. Tutti i lavoratori che prestano servizio al di fuori del territorio Comunale, negli uffici o aziende per servizi necessari ed indispensabili previsti nei Decreti del Presidente del Consiglio, compresi gli autotrasportatori, che rientrano nel territorio Comunale, devono evitare di entrare in contatto diretto con i propri familiari e, dove è possibile, mettersi in quarantena volontaria fino al giorno lavorativo utile per la prossima partenza;
 12. Divieto assoluto di mobilità dall'abitazione o dimora per le persone in quarantena.
 13. In ordine agli uffici e alle attività produttive previste nell'allegato 1 del DCP 22.Marzo 2020 e del decreto 10 Aprile 2020 sul territorio comunale si dispone:
 - a. che sia attuato, da parte del datore di lavoro, in maniera preponderante, le modalità di lavoro agile per tutti quei servizi e attività che possono essere svolte presso il domicilio del lavoratore o a distanza;
 - b. che siano incentivati turni di lavoro, ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - c. che siano sospesi i servizi e le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 - d. vengano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile, rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale e, qualora ciò non risultasse possibile, disporre la sospensione delle attività;
 - e. che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro giornalmente, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
 - f. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
 14. per contrastare fenomeni di possibile allarme sociale, determinati dall'acquisto di ingiustificate quantità di prodotti alimentari, sanitari e farmaceutici, i responsabili dei relativi esercizi commerciali sono tenuti a vigilare su episodi di accaparramento dei suddetti prodotti e di segnalarli alle competenti autorità locali.
 15. di sospendere gli accessi dell'utenza in tutti gli uffici comunali con la quale si mantiene la doverosa comunicazione a mezzo dei recapiti telefonici del personale e dei rispettivi indirizzi di posta elettronica da pubblicare, qualora non ancora provveduto, nei siti istituzionali degli uffici.
 16. procedere alla frequente aerazione dei locali e mantenere la distanza minima raccomandata di un metro lineare tra i presenti nonché il rispetto delle norme comportamentali intese a evitare qualsiasi tipo di contatto fisico.
 17. sono vietate le visite per le condoglianze, messe, cortei funebri, onoranze, e ammessa la benedizione della salma al cimitero in forma privata con la partecipazione di un numero più ridotto che consente l'evitare assembramento di persone (parenti fino al terzo grado).

AVVISA

Che l'inosservanza delle superiori disposizioni sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale.

Gli uffici comunali contatteranno direttamente tutte le persone già negli elenchi per l'assistenza individuale (anziani soli, portatori di handicap) al fine di verificare ulteriori necessità individuali cui si farà fronte anche tramite operatori comunali o servizio di protezione civile.

Che, come già riportato nelle precedenti ordinanze, le persone anziane bisognose, che non beneficiano del supporto di familiari e che necessitano di incombenze particolari, possono rivolgersi ai seguenti numeri telefonici:

COMUNE DI LONGI – SERVIZI SOCIO/ASSISTENZIALI	3346141172 oppure 0941/485040 int. 11.
DI MARCO TINDARO	320 9671657
GALATI ROSARIA	320 4893124
LAZZARA GIUSEPPA	329 3959236
RICCA GABRIELLA	3289490066
CASTANO CLAUDIO	338 8934856
BELLISSIMO ANNA MARIA	328 3513126

INVITA

tutti i cittadini, nel rispetto della privacy, al fine di una migliore e sicura gestione di possibili situazioni derivanti da eventuali contagi, nei limiti delle loro possibilità, a prendere nota di contatti avuti con familiari e/o estranei, almeno con cadenza settimanale.

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetti immediati e sono efficaci fino al **03 Maggio 2020**.

Infine,

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

- Pubblicazione all'albo Pretorio On-Line
- Sul sito istituzionale dell'ente (www.comune.longi.me.it)

Che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente;

Che l'Ufficio competente, trasmetta copia della presente ordinanza:

- Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.
- Al Comando Stazione Carabinieri di Longi.
- Ai Responsabili di Area – Titolari di P.O.
- Al Presidente della Regione Siciliana – Ufficio protezione civile Regionale

La presente ordinanza potrebbe subire modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi provvedimenti nazionali e/o regionali.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, nei termini di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, o innanzi al Presidente della Regione.

Longi, 14 Aprile 2020



IL SINDACO
Geom. Antonino Fabio